



CITTÀ DI LIMBIATE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE ED ICT/UFFICIO RISORSE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER BEVANDE E SNACK PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI LIMBIATE.

CIG:ZED38A39C3

SETTORE -Servizi Finanziari, Personale ed ICT/Risorse
tel 0299097.269-Economato@comune.limbiate.mb.it
Via Monte Bianco, 2 - 20812 Limbiate (MB)
tel 0299097.1 - PEC:comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it
www.comune.limbiate.mb.it



ENTE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Limbiate
Via Monte Bianco n. 2 – 20812 Limbiate, Settore Finanziario personale ed ICT/Ufficio Risorse, Via
Monte Bianco, n. 2., P.IVA 00986290963, C.F. 83005620154. P.E.C.
comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it

ART. 1 - OGGETTO Il presente capitolato prestazionale ha per oggetto l'affidamento della concessione del servizio di erogazione automatica di bevande calde e fredde, di alimenti preconfezionati (snack) e di altri prodotti mediante l'installazione e la gestione di distributori automatici nelle diverse sedi comunali. Il presente Capitolato Tecnico è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi a "Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari (in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011), in quanto compatibili.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

il contratto di concessione avrà la durata di 60 mesi sessanta mesi per il periodo dal 1/01/2023 al 31/12/2027, a decorrere dalla stipula del relativo contratto o a seguito dell'aggiudicazione, in pendenza della stipula del contratto. Il Comune di Limbiate si riserva la facoltà di cui all'art. 106 comma 11 ovvero prorogare il contratto per un periodo di 6 mesi, necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

ART. 3 – CANONE CONCESSORIO – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Limbiate un canone annuo offerto in sede di gara. L'importo del canone posto a base di gara è pari ad euro € 7.000,00, annue, **il valore totale dell'appalto posto a base di gara è € 35.000,00=** e la durata si intende per il periodo dal 1/01/2023 al 31/12/2027, **soggetto a rialzo** in sede di gara (offerta economica).

2. La concessione del servizio prevede la corresponsione di un canone annuo di concessione per l'occupazione degli spazi e per la copertura dei costi di energia elettrica, di acqua, dei servizi di pulizia e di custodia da corrispondere in favore del Comune di Limbiate .

3. L'operatore economico, nella determinazione del rialzo da applicare alla suddetta base di gara, dovrà tener conto di ogni costo connesso o derivante dalla gestione del servizio affidato in concessione, ivi compresi gli oneri per la sicurezza, eventuali allacci elettrici ecc.

4. Il canone di concessione deve essere corrisposto annualmente e versato in due rate anticipate, rispetto all'anno di riferimento. Il primo versamento dovrà avvenire entro i sei mesi successivi alla firma del contratto.

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del D. Lgs. n. 50/2016 il corrispettivo per il concessionario sarà costituito nel diritto di gestire il servizio oggetto del contratto con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dello stesso. Ai fini dell'individuazione del valore della concessione.

ART. 4 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E GESTIONE DEL SERVIZIO La successiva descrizione indica le tipologie obbligatorie dei prodotti e le specifiche e i requisiti tecnici minimi dei prodotti e dei distributori automatici oggetto della presente procedura. Il possesso di tali requisiti e caratteristiche è necessario ai fini della completezza dell'offerta e la carenza degli stessi determina l'esclusione dalla gara ovvero, se riscontrata in corso contrattuale, determina l'applicazione delle penali o degli ulteriori strumenti contrattuali stabiliti.

4.1 -Specifiche tecniche minime dei prodotti in vendita Nei distributori automatici devono

essere sempre disponibili prodotti:

- ♦ di alto livello qualitativo;
- ♦ conformi alle disposizioni di legge in materia di sicurezza e igiene alimentare;
- ♦ conformi alle normative vigenti in materia di prodotti alimentari (con particolare riguardo al Regolamento comunitario n.1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. In particolare, i prodotti devono contenere le informazioni obbligatorie degli alimenti quali:
 - denominazione dell'alimento;
 - l'elenco degli ingredienti;
 - qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II del Regolamento UE o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato II che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
 - quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
 - la qualità netta dell'alimento;
 - il termine di conservazione o la data di scadenza;
 - le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego;
 - il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare;
 - il paese di origine o il luogo di provenienza, ove previsto;
 - le istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento; Il Concessionario sarà tenuto ad accertarsi che i prodotti venduti tramite distributori automatici corrispondano ai requisiti e caratteristiche loro propri. I prodotti non consumati dovranno essere sostituiti entro la data di scadenza. Il Concessionario si impegnerà a sostituire i prodotti risultanti non idonei per qualità e/o freschezza senza nessun onere per l'Amministrazione, né aumenti di prezzo a carico dell'utenza. Resta inteso che il Concessionario dovrà provvedere alla sostituzione immediata di quei prodotti che, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, non rispondano ai requisiti qualitativi richiesti dal presente Capitolato o non incontrino il gradimento dell'utenza.

I prezzi di vendita dei prodotti offerti devono essere esposti in modo chiaro e visibile all'utenza e devono essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici installate. I prodotti devono inoltre possedere i seguenti ulteriori requisiti minimi:

- a) essere confezionati in stabilimenti o laboratori provvisti di autorizzazione sanitaria e corrispondere, per caratteristiche e requisiti, alle rispettive denominazioni legali/merceologiche che le caratterizzano e con le quali vengono poste in vendita;
- b) i prodotti erogati di natura biologica devono essere certificati e garantiti dagli organismi di controllo riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- c) i prodotti adatti alle allergie e/o intolleranze alimentari, devono riportare tutte le indicazioni e le autorizzazioni previste per essere classificati come prodotti adatti a celiaci, a diabetici o a intolleranti al lattosio;
- d) le caratteristiche merceologiche dei prodotti dovranno essere indicate sulla confezione o, nel caso il prodotto erogato non preveda l'etichettatura, sul distributore automatico; Il Concessionario dovrà attenersi alla normativa vigente in materia per quanto concerne l'etichettatura, il confezionamento e la pubblicità di tutti i prodotti;

L'Amministrazione dovrà, all'atto del rifornimento dei distributori, essere messa in grado di controllare tutti i prodotti al fine di verificare la scadenza e l'effettiva provenienza e la corrispondenza dei prodotti con quelli offerti.

Il Concessionario dovrà mettere a disposizione tramite i Distributori automatici i seguenti prodotti:

- 1) Bevande calde
- 2) Bevande fredde
- 3) Snack salati

4) Snack dolci

5) Due prodotti provenienti da coltivazione biologica certificata in conformità al Regolamento UE 2018/848.

4.1.1 BEVANDE CALDE I Distributori automatici dovranno erogare almeno i seguenti Prodotti di bevande calde, con i rispettivi requisiti minimi qualitativi appresso indicati:

1. caffè espresso, esclusivamente in grani e macinato all'istante, con miscela arabica almeno al 61%, con 7 grammi di caffè garantiti per ogni erogazione;
2. caffè macchiato esclusivamente in grani e macinato all'istante, con miscela arabica almeno al 61% e con gr 2,5 di latte in polvere e gr. 7 di caffè garantiti per ogni erogazione;
3. cappuccino con caffè esclusivamente in grani e macinato all'istante, con miscela arabica almeno al 61% e con gr 5 di latte in polvere e gr. 7 di caffè garantiti per ogni erogazione;
4. caffè decaffeinato con caffè esclusivamente in grani e macinato all'istante con gr. 1,5 di caffè garantito per ogni erogazione;
5. cappuccino decaffeinato con caffè esclusivamente in grani e macinato all'istante, con miscela arabica almeno al 61% e con gr 5 di latte in polvere e gr. 1,5 di caffè garantiti per ogni erogazione;
6. caffè lungo, esclusivamente in grani e macinato all'istante, con miscela arabica almeno al 61%, con 7 grammi di caffè garantiti per ogni erogazione;
7. latte con almeno gr 8 di latte in polvere garantito per ogni erogazione;
8. bevanda al gusto di thè al limone;
9. bevanda alla cioccolata;
10. bevanda con orzo;
11. bevanda con ginseng;

Laddove offerto in sede di gara, si potranno prevedere anche erogazioni combinate e ulteriori tipologie di bevande calde.

4.1.2 Caffè in grani certificato per il vending Il caffè in grani erogato nelle bevande calde di cui al precedente paragrafo deve essere certificato per il Vending. Tale caratteristica è intesa quale requisito base dell'offerta. L'impresa concorrente dovrà allegare, tra i documenti allegati all'Offerta tecnica, lo specifico certificato rilasciato al produttore da apposito ente terzo certificatore attestante certificazione Top Quality Standard TQS-Vending o equivalente.

4.1.3 Contenuto di arabica Il caffè in grani erogato nelle bevande calde di cui al precedente paragrafo.

4.1.1 deve possedere un contenuto di arabica non inferiore al 60%. L'impresa concorrente dovrà allegare tra i documenti allegati all'Offerta tecnica, la scheda tecnica del prodotto rilasciata dal produttore a comprova del requisito richiesto.

4.1.4 Caratteristiche base acqua utilizzata per bevande calde Per quanto concerne l'acqua per i distributori di bevande calde occorre che il concorrente la fornisca contenuta in appositi recipienti sigillati , adottando tutte le necessarie misure igienico-sanitarie.

4.1.5 BEVANDE FREDDDE I Distributori automatici dovranno erogare almeno i seguenti Prodotti di bevande fredde:

1. Acqua minerale naturale in bottiglie PET da 0,50 L;
2. Acqua minerale addizionata con anidride carbonica in bottiglie PET da 0,50 L;
3. Succo di frutta in brick da 0,20 L;
4. Succo di frutta o mix di frutta da 0,33 L;
5. Thè freddo in PET da 0,33 L;
6. Thè freddo in brick o confezione piccola da 0,20 L;
7. Bevande gasate (tipo coca fanta, chinotto, acqua tonica) in pet da 0,50L;
8. Bevande gasate (tipo coca fanta, chinotto, acqua tonica) in lattina da 0,33L; 5/19 _È facoltà del Concessionario offrire in sede di offerta tecnica ulteriori e diversi prodotti, nel rispetto dei requisiti minimi indicati.

4.1.6 caratteristiche base acqua minerale

L'acqua minerale in bottiglie di cui al precedente paragrafo dovrà presentare le seguenti caratteristiche: a) nitrati inferiori o uguali a 25 mg/litro; b) nitriti inferiori a 0,02 mg/litro. Tale caratteristica è intesa quale requisito base dell'offerta. L'impresa concorrente dovrà allegare, tra i documenti allegati all'Offerta tecnica, la scheda tecnica del prodotto (o dei prodotti, nel caso di vendita di marche diverse) rilasciata dai produttori a comprova del requisito richiesto.

4.1.7 SNACK SALATI I Distributori automatici dovranno erogare almeno i seguenti Prodotti di snack salati: ♦ Prodotti da forno (compresi crackers, taralli, grissini, schiacciatine, biscotti salati) in confezione monoporzione da almeno 25 g; ♦ Patatine, palline o snack al formaggio/mais, monoporzione da almeno 20g; ♦ Frutta secca in bustina (frutta disidratata e semi ecc.) monoporzione da almeno 25 g; È facoltà del Concessionario offrire in sede di offerta tecnica ulteriori e diversi prodotti per ciascuna tipologia merceologica, nel rispetto dei requisiti minimi indicati.

4.1.8 SNACK DOLCI I Distributori automatici dovranno erogare almeno i seguenti Prodotti di snack dolci : ♦ Snack al cioccolato monoporzione (compresi barre e tavolette) da almeno 40 g; ♦ Snack a base di cereali e/o frutta e/o semi oleosi monoporzione da almeno 25 g; ♦ Merendine (compresi croissant, crostatine, plumcake, tortine, muffin, ciambelle) con farcitura assortita monoporzione da almeno 40 g.; ♦ Merendine (compresi croissant, crostatine, plumcake, tortine, muffin, ciambelle) senza farcitura assortita monoporzione da almeno 30 g.; ♦ Biscotti secchi monoporzione da almeno 30g.; 6/19 ♦ Wafer (compresi biscotti ripieni) monoporzione da almeno 40 g;

È facoltà del Concessionario offrire in sede di offerta tecnica ulteriori e diversi prodotti per ciascuna tipologia merceologica, nel rispetto dei requisiti minimi indicati. L'impresa concorrente dovrà allegare, tra i documenti allegati all'Offerta tecnica, la scheda tecnica del prodotto – snak salati e

snak dolci -(o dei prodotti, nel caso di vendita di marche diverse) rilasciata dai produttori a comprova del requisito richiesto.

4.1.9. Prodotti biologici ed anche prodotti senza lattosio (come ad esempio crostatine, merendine ecc.) provenienti da coltivazione biologica certificata in conformità al Regolamento UE 2018/848; L'impresa concorrente dovrà allegare, tra i documenti allegati all'Offerta tecnica, la scheda tecnica del prodotto (o dei prodotti, nel caso di vendita di marche diverse) rilasciata dai produttori a comprova del requisito richiesto.

4.1.10 Il Concessionario dovrà inoltre mettere a disposizione tramite i Distributori automatici i seguenti prodotti: - flaconcini soluzione idroalcolica per mani con concentrazione di almeno 60% di alcool da 0,50 ml; - mascherine facciali monouso (Standard UNI EN 14683) di cui all'ordinanza n. 11/2020 del COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - in confezioni max due mascherine.

4.2 Specifiche e requisiti minimi dei distributori L'offerta tecnica relativa ai distributori automatici dovrà essere elaborata nel rispetto dei seguenti requisiti e specifiche minime che dovranno possedere tutti i distributori installati: - avere una data di fabbricazione non anteriore al 2017; - avere caratteristiche tecniche idonee al servizio da svolgere; - essere conformi alle vigenti disposizioni in materia d'igiene e sanità e corrispondere ai requisiti indicati nell'art. 32 del D.P.R. 26/03/1980, n. 327 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione delle norme contenute nella Legge 30.04.1962 n. 283 e s.m.i. "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) di seguito riportati:

- a) essere di facile pulizia e disinfezionabili, sia all'interno che all'esterno, o tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;
- b) avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari, di materiale idoneo ai sensi dell'art. 11 della L. n. 283/1962 e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
- c) avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari e bevande;
- d) avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- e) essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge;
- f) essere dotati di marchio CE;
- g) rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 ("Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita"), in tema d'igiene degli apparecchi e di pericoli comuni causati agli utenti;
- h) essere conformi ai requisiti dettati dall'applicazione del metodo H.A.C.C.P. e prevedere dei piani di autocontrollo;
- i) possedere un dispositivo in grado di segnalare le eventuali indisponibilità dei prodotti;
- l) riportare una targhetta indicante chiaramente il numero identificativo del distributore, la denominazione, la ragione sociale e il recapito del Concessionario, nonché il nominativo/telefono del referente al quale rivolgersi per eventuali reclami, segnalazioni di guasto, segnalazioni di prodotti esauriti, mancata erogazione del resto ecc.;
- m) **essere dotati di un dispositivo** per l'accettazione di **strumenti elettronici** di pagamento (chiavette, card magnetiche ricaricabili, applicazioni per cellulare). **Obbligatoriamente dovranno essere fornite gratuitamente almeno un numero di 250 chiavette, oltre ad un'applicazione per**

cellulari, d'installazione ad utilizzo gratuito (il caricamento sarà a carico dell'utilizzatore).

n) accettare qualsiasi tipo di moneta (minimo € 0,05) oltre a **piccoli tagli di denaro cartaceo** (non su tutti i distributori ma almeno uno per edificio) e la possibilità di essere dotati di funzionalità rendi resto, nonché di un sistema di comunicazione in caso di mancata restituzione del resto e/o di mancata erogazione del prodotto selezionato da parte dell'utente (es. numero verde);

o) consentire la regolazione dello zucchero (per i soli distributori di bevande calde); Il concessionario dovrà allegare, tra i documenti allegati all'Offerta tecnica di cui al disciplinare di gara, le schede tecniche relative a tutti i distributori offerti con le caratteristiche delle apparecchiature, le relative omologazioni e le certificazioni di conformità nonché i consumi energetici.

p) il Concessionario dovrà collocare, in prossimità dei distributori automatici, idonei recipienti porta rifiuti dotati di coperchio, conformi alla normativa comunale, in materia di raccolta differenziata.

4.2.1 ELENCO SEDI DOVE DEVONO ESSERE INSTALLATI I DISTRIBUTORI

EDIFICIO	INDIRIZZO	N.DISTRIBUTORI AUTOMATICI	TIPO DI DISTRIBUTORE	
Biblioteca Villa Mella	Via Dante 38 20812 Limbiate	1	Caldo	
Centro Integrato	Diurno	Via Montegrappa n. 40 20812 Limbiate	1	Caldo
Centro Integrato	Diurno	Via Montegrappa n. 40 20812 Limbiate	1	Freddo
Centro Integrato	Diurno	Via Montegrappa n. 40 20812 Limbiate	1	Misto
Comune di Limbiate		Via Monte Bianco n. 2 20812 Limbiate	1	Caldo
Comune di Limbiate		Via Monte Bianco n. 2 20812 Limbiate	1	Caldo
Comune di Limbiate		Via Monte Bianco n. 2 20812 Limbiate	1	Caldo
Comune di Limbiate		Via Monte Bianco n. 2 20812 Limbiate	1	Freddo
Comune di Limbiate		Via Monte Bianco n. 2 20812 Limbiate	1	Misto
Comune di Limbiate		Via Monte Bianco n. 2 20812 Limbiate	1	Misto
Centro Diurno Disabili		Via Dante 38 20812 Limbiate	1	Caldo
Magazzino Comunale		Via Po n.1 20812 Limbiate	1	Caldo
Magazzino Comunale		Via Po n.1 20812 Limbiate	1	Freddo

Polizia Locale	Piazza V Giornate n.3 20812 Limbiate	1	Freddo
Totale distributori		14	

ART. 5 – CONSEGNA, INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO La consegna, l'installazione e la messa in esercizio dei distributori automatici, sono effettuate a cura del Concessionario, ed eseguite dallo stesso a regola d'arte, presso gli spazi all'uopo adibiti negli stabili delle sedi sopra indicati previo appuntamento concordato con il RUP. La consegna, l'installazione e la messa in esercizio di tutti i Distributori oggetto di gara devono concludersi entro 15 giorni solari dalla decorrenza del contratto o in pendenza del contratto dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione. La positiva avvenuta consegna, installazione e messa in esercizio di tutti i Distributori Automatici deve essere attestata mediante verbale di verifica di conformità dei Distributori Automatici sottoscritto dalle parti, e vale quale Verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 D.lgs. n. 50/2016. La concessionaria dovrà effettuare, a sua cura e spese, e nel rispetto della normativa vigente, l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici nei punti assegnati, prelevando corrente elettrica secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione.

La concessionaria al termine del contratto dovrà provvedere alla disinstallazione e al ritiro dei Distributori a proprie spese, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni solari successivi alla scadenza del Contratto di Concessione o dalla eventuale risoluzione e/o recesso dello stesso da parte dell'Amministrazione, salvo diverso accordo tra le parti. La concessionaria è tenuta a trasmettere, a fini statistici, all'Amministrazione Comunale con periodicità annuale un report in formato elettronico (excel) contenente almeno le seguenti informazioni: sede del distributore, prodotto erogato, valore complessivo in Euro dell'erogato tramite chiavetta e valore complessivo in Euro dell'erogato tramite contanti. L'Ente si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica necessaria per il funzionamento delle macchine distributrici secondo le caratteristiche (tensione ecc) disponibili. In ogni caso, il Concessionario manleva l'Amministrazione dalle conseguenze di eventuali danni prodotti ai distributori automatici a seguito di interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica, ovvero di danni accidentali prodotti dagli utenti; pertanto, detti danni non potranno per nessuna ragione essere addebitati all'Amministrazione contraente.

ART. 6 MATERIALI DI CONSUMO Tutte le bevande devono essere erogate in bicchieri e con palette per mescolare le bevande, realizzati in materiale compostabile ai sensi della Direttiva Comunitaria EN13432 (in cartoncino accoppiato in PLA, in polpa di cellulosa, in cartone Mater-Bi o in legno). All'inizio del servizio, il Concessionario è tenuto a fornire all'Ente la certificazione che il materiale utilizzato per i bicchieri e le palette sia "biodegradabile e compostabile" secondo la norma UNI EN 13432.

ART. 7 TRASPORTI Il concessionario deve utilizzare mezzi di trasporto a basso impatto ambientale per il trasporto delle merci, quali: veicoli almeno euro 5, veicoli elettrici, vetture ibride.

ART. 8 - MANUTENZIONE E RIFORNIMENTO DEI DISTRIBUTORI

8.1 Manutenzione ordinaria, pulizia e rifornimento distributori. A partire dalla data di installazione delle apparecchiature e per tutta la durata della fornitura, il Concessionario dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento i distributori oggetto del contratto, provvedendo ad erogare, a propria cura, l'assistenza tecnica ordinaria, presso le Sedi comunali ogni attività necessaria per garantire il corretto funzionamento delle stesse e la risoluzione di eventuali malfunzionamenti per tutto il periodo di durata del Contratto. Il Concessionario dovrà garantire l'effettuazione di 1 (uno)

intervento settimanale di pulizia e igienizzazione volto ad assicurare la rigorosa pulizia interna e delle superfici esterne dei Distributori e delle relative attrezzature, utilizzando prodotti per la pulizia e sanificazione corrispondenti alle normative vigenti. In caso di segnalazione di esaurimento dei prodotti il concessionario deve provvedere al rifornimento entro 6 ore lavorative dalla segnalazione, ricevuta a mezzo telefono o e-mail da parte di incaricati dell'Amministrazione comunale o minor tempo indicato in sede di offerta. Prima dell'inizio della gestione il Concessionario deve fornire il/i nominativo/i del personale addetto al rifornimento e alla sanificazione delle apparecchiature installate.

8.2 Manutenzione straordinaria. In caso di guasti delle macchine distributrici il concessionario è tenuto ad intervenire entro 6 ore lavorative dalla segnalazione, ricevuta a mezzo telefono o e-mail da parte di incaricati dell'Amministrazione comunale o minor tempo indicato in sede di offerta. Il Concessionario dovrà provvedere ad eseguire l'intervento di assistenza, al fine di eliminare il guasto/malfunzionamento dell'apparecchiatura ed a ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità della medesima apparecchiatura, presso le Sedi comunali e del Tribunale, entro il termine massimo di 15 (quindici) ore lavorative decorrenti dalla richiesta di intervento, ricevuta a mezzo telefono o e-mail da parte di incaricati dell'Amministrazione comunale, ovvero dei termini migliorativi che verranno descritti nell'offerta tecnica. Si precisa che, per tutte le sedi comunali, con riferimento alle "ore lavorative" e ai tempi di intervento questi devono essere conteggiati a partire dal lunedì alle ore 8:00 e fino alle ore 16:00 del venerdì. Qualora l'entità degli interventi da eseguire non consenta di ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità del Distributore entro il predetto termine massimo stabilito, ovvero entro quello migliorativo offerto in sede di gara, il Concessionario dovrà provvedere alla sostituzione del distributore entro il termine massimo di 48 (quarantotto) ore solari decorrenti dalla richiesta di intervento con un distributore con caratteristiche tecniche equivalenti o superiori a quello in stato di fermo, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

ART 9 - VERIFICHE E CONTROLLI Nel corso dell'intera durata del Contratto, l'Amministrazione ha facoltà di effettuare unilaterali verifiche, anche servendosi di soggetti terzi, di corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei distributori installati e dei prodotti consegnati con quelle offerte dal Concessionario in sede di gara e, comunque, con le caratteristiche tecniche minime indicate nel precedente art. 4, ivi compresi i prezzi di vendita. Le verifiche sui prodotti consegnati verranno effettuate a campione, prelevando in contraddittorio con il Concessionario al momento della consegna, un campione degli stessi. Le verifiche sulle caratteristiche tecniche dei Distributori Automatici installati verranno effettuate a campione dall'Amministrazione stessa tramite confronto delle schede tecniche dei Distributori Automatici installati con le schede tecniche offerte. La verifica, pertanto, si intende positivamente superata solo se i distributori e i prodotti consegnati non presentino alcuna difformità con i requisiti minimi e le caratteristiche tecniche e di conformità richiesti ed offerti. Al positivo completamento delle attività di verifica, verrà redatto un apposito "Verbale di verifica". Nel caso in cui, nel corso di validità del contratto, siano riscontrati almeno tre esiti negativi delle verifiche effettuate sulla qualità dei prodotti e/o dei distributori automatici, e quindi sul rispetto delle caratteristiche tecniche richieste ed offerte, questa Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di revocare la concessione

ART. 10 - PERSONALE Il personale che effettua il rifornimento dei distributori o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve:

- possedere adeguata professionalità e qualifica;
- operare conformemente alle prescrizioni delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare e alle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza nonché ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Ogni altra attività relativa

al funzionamento del servizio deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge. Il personale sarà provvisto di cartellino di riconoscimento contenente la foto, le generalità del lavoratore e le ragioni sociali del Concessionario.

ART. 11 - SICUREZZA L'Aggiudicatario è tenuto a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nel corso delle prestazioni indicate nel presente capitolato, le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alla normativa del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza) e successive modifiche ed integrazioni. La Ditta prende visione ed accetta, con la presentazione dell'offerta, il D.U.V.R.I., allegato al presente capitolato, e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare i rischi derivanti da eventuali interferenze tra le attività.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ CIVILE L'Aggiudicatario deve adottare ogni precauzione e ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone ed alle cose, restando a suo completo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati. L'Impresa deve, inoltre, provvedere al risarcimento di eventuali danni cagionati dal proprio personale al Comune ed a terzi ed è tenuta altresì a far osservare ai suoi dipendenti le disposizioni impartite dal Comune di Limbiate. All'atto della sottoscrizione del contratto, deve produrre una **polizza assicurativa** in originale o in copia autenticata, che tenga indenne il Comune da tutti i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto, da qualsiasi causa determinata e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a persone e cose mobili o immobili (RCT/O) del Comune o di terzi fino alla data del certificato di fine servizio in concessione (causati nell'esecuzione del servizio) con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (diconsi Euro unmilione/00).

ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni e l'applicazione di penali, l'Affidatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell'avvio dell'esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016, d'importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale offerto in sede di gara.
2. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione appaltante, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 c.c. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e sarà svincolata nelle modalità indicate nell'art. 103.
3. In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione di penalità l'aggiudicatario è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.
4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica la concessione al soggetto che segue in graduatoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art.103 del d.lgs. n. 50/2016.

ART. 14 - CONTESTAZIONI E PENALI In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato e nelle eventuali parti integrative e migliorative contenute nell'offerta, il Concessionario è tenuto al pagamento di una penale calcolata come di seguito specificato:

- a) per ogni tipologia di prodotto venduto che non rispetta almeno una delle specifiche

minime indicate all'Art. 4 (la penale è additiva per ogni specifica minima non rispettata da una singola tipologia di prodotto, per ogni distributore, per ogni giorno di presenza) verrà applicata una penale di euro 30,00; a seguito dell'applicazione di tre penalità verrà risolto di diritto il contratto;

b) per ogni singolo prodotto scaduto presente nei distributori e/o per ogni tipologia di prodotto venduto ad un prezzo superiore a quanto presentato in sede di gara e/o per la distribuzione di prodotti alimentari non autorizzati dal Comune di , verrà applicata una penale di euro 50,00;

c) per i mancati interventi settimanali di pulizia e igienizzazione dei distributori, per ogni distributore verrà applicata una penale di euro 150,00, a seguito dell'applicazione di tre penalità verrà risolto di diritto il contratto;

d) per ogni ora di ritardo rispetto alle tempistiche indicate all'Art. 8.1 "segnalazione di esaurimento dei prodotti" o minor tempo indicato in sede di offerta verrà applicata una penale di euro 20,00;

e) per ogni ora di ritardo rispetto alle tempistiche indicate all'Ar. 8.2 "manutenzione straordinaria" o minor tempo indicato in sede di offerta verrà applicata una penale di euro 20,00;

f) per il mancato utilizzo di bicchieri e palette biodegradabile e compostabili verrà applicata una penale di euro 30,00 per ogni distributore e per ogni giorno di presenza, a seguito dell'applicazione di tre penalità verrà risolto di diritto il contratto;

g) per il mancato utilizzo mezzi di trasporto a basso impatto ambientale per il trasporto delle merci, quali: veicoli almeno euro 5, veicoli elettrici, vetture ibride, verrà applicata una penale di euro 50,00;

h) per il mancato utilizzo, per quanto concerne il rifornimento di acqua nei distributori di bevande calde di appositi recipienti sigillati, adottando tutte le necessarie misure igienicosanitarie, verrà applicata una penale di euro 150,00, a seguito dell'applicazione di tre penalità verrà risolto di diritto il contratto;

i) per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio (Art 5) verrà applicata una penale di euro 50,00;

l) per la mancata trasmissione del report annuale contenenti le informazioni dei prodotti erogati verrà applicata una penale di euro 50,00;

m) per ogni giorno di ritardo a rimuovere ciascun distributore al termine del contratto o in qualsiasi momento l'Ente lo richieda (art. 5), a suo insindacabile giudizio verrà applicata una penale di euro 50,00.

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1 . Il Comune di Limbiate procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati al Concessionario.

In tale ipotesi il Responsabile del procedimento, procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti al Concessionario assegnandogli il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Dirigente, su proposta del RUP, procedere alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'Appaltatore a mezzo PEC.

2. Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) fallimento del concessionario;
- b) mancata reintegrazione della cauzione entro i termini di cui al precedente articolo 13;
- c) cessione del contratto;
- d) nelle ipotesi previste al precedente art. 14 "Penali";
- e) perdita dei requisiti di moralità cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;

- f) nelle ulteriori ipotesi previste nel presente capitolo;
- g) l'effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
- h) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- i) per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi;
- l) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.";
- m) ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.";
- n) in caso di subappalto abusivo e/o cessione anche parziale del contratto.

3. Nel caso di risoluzione del contratto, il concessionario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
4. In caso di risoluzione del contratto o di fallimento del Concessionario, il Comune di Limbiate si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per la Concessione delle attività oggetto di concessione. La Concessione avviene alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara.
5. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al precedente articolo 13.;
6. In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico del Concessionario, salvo l'eventuale danno ulteriore. In tutti i casi di risoluzione del contratto per colpa del Concessionario, questi è tenuto al risarcimento di tutti i danni comunque derivanti o connessi al verificarsi della causa di risoluzione.

ART. 16 SUBAPPALTO - Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del codice dei contratti e ss.mm.ii. Qualora il concorrente voglia avvalersi del subappalto dovrà compilare l'apposita sezione del DGUE indicando le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare.

ART. 17 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

1. Il Concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al contratto derivante dalla presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo.
2. Il Concessionario o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento devono riportare il seguente codice CIG: 8284487EEE.

ART. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del DPR n.62/2013 “regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e nel rispetto del piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 29.01.2020, ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e in applicazione alla Legge 06 novembre 2012, n. 190 l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabili on line sul sito istituzionale del Comune di Limbiate.

ART. 19 - FORMA DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ Il rapporto tra il Comune di Limbiate e l'Aggiudicatario si perfeziona con la stipulazione del contratto in forma di scrittura privata con modalità elettronica entro sessanta giorni dall'aggiudicazione e dopo le verifiche di legge. La stipula del contratto è subordinata all'avvenuta costituzione della cauzione definitiva di cui al precedente ed al versamento delle spese contrattuali.

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di contratto, quelle di stampa, bolli e registri relativi alla gara, nonché delle copie di contratto e di documento che gli debbono essere consegnati.

ART. 21 – FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione del contratto di cui alla presente procedura sarà competente nell'ambito del contenzioso civile il Tribunale di Milano e, nell'ambito del contenzioso Amministrativo il T.A.R. della Regione Lombardia.

ART. 22– CLAUSOLA DI LEGALITÀ'

1. Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva al Comune e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici dipendenti o amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

2. Il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

3. Nei casi di cui ai punti 1 e 2 del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del Comune è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte del Comune della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alla condizione di cui all'art.32 del D.L. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n.1